



4981.14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21642/2009

SEZIONE LAVORO

Cron. 4981

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO VIDIRI

- Presidente - Ud. 19/12/2013

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere - PU

Dott. UMBERTO BERRINO

- Consigliere -

Dott. ROSA ARIENZO

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21642-2009 proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio
dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO,
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

MA

U

S.P.A., EQUITALIA

2013

3778

NOMOS S.P.A. (già U

S.P.A.) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 291/2008 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 30/09/2008 R.G.N. 2/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30.9.2008, la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, dichiarava dovuti da MA i contributi relatività ad attività professionale relativi all'anno 2001 ed, in accoglimento del gravame incidentale del perdetto, dichiarava non dovuti quelli di cui alla cartella opposta per gli anni 1989 -1994, confermando la sentenza di primo grado quanto alla declaratoria di prescrizione dei contributi dell'anno 1988. Rilevava che non era sussistente nel caso di specie il dolo del M il quale aveva sempre presentato la dichiarazione alla Cassa in relazione ai redditi derivanti dalla sua attività libero professionale quale urbanista, ed osservava che, a conferma della buona fede, andava considerato che il predetto, a partire dal 1995, con la realizzazione della gestione separata, aveva versato i contributi per l'attività di urbanista, con ciò dovendosi escludere che volesse intenzionalmente sottrarre somme relative al pagamento dei contributi. Non poteva, pertanto, condividersi la tesi che il termine prescrizionale fosse sospeso fino al 1999 ed il termine stesso non poteva ritenersi soggetto al regime decennale di cui alla precedente disciplina, ai sensi dell'art. 3 della legge 335/95, in quanto nulla aveva saputo il M dell'attività di accertamento generica ed indifferenziata da parte dell'Ente (richiesta al Ministero delle Finanze di dati reddituali dei propri iscritti per poterli incrociare con i propri). Seguendo, pertanto, la tesi della prescrizione quinquennale e valutando quale unico atto interruttivo la notifica della cartella opposta avvenuta nel 2004, dovevano ritenersi prescritte tutte le annualità per il periodo dal 1989 al 1994 e rigettarsi anche l'appello principale della Cassa quanto alla mancata prescrizione dei contributi dell'anno 1988.

Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, doveva, poi, ritenersi superabile l'argomento della Cassa relativo all'applicabilità dell'art. 19 della l. 773/82, in quanto dovevano ritenersi abrogate, ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi, quale conseguenza dell'entrata in vigore della l. 335/95 che aveva disciplinato organicamente l'intera materia, le previgenti discipline differenziate.

Infine, con riferimento ai contributi dovuti per il 2001, il giudice del gravame rilevava che la mancata prova del pagamento di contributi nella gestione separata, addotta dal M, comportava che fossero dovuti i contributi per tale annualità alla Cassa geometri.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Cassa, affidando l'impugnazione a cinque motivi.

Il M , la s.p.a. U ed Equitalia Nomos s.p.a. sono rimasti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Cassa denuncia violazione, per falsa, omessa ed errata applicazione, degli artt. 17 e 19, comma 2, l. 773 del 1982 e 3, commi 9 e 10, l. 335/95, ai sensi dell' art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la normativa di cui alla legge 773/82 prevede che il professionista comunichi i redditi e i volumi d'affari prodotti annualmente e che, poiché negli anni dal 1987 al 1993 il M non aveva provveduto a tale comunicazione, la prescrizione non aveva mai iniziato a decorrere. Errata doveva, pertanto, ritenersi la tesi secondo la quale la normativa citata era stata abrogata, con la conseguenza che la mancata denuncia aveva impedito la decorrenza del termine prescrizioneale.

Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell' art. 360, n. 5, c.p.c., l' omissione, insufficienza, illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla ricorrenza del dolo, la cui assunta mancanza aveva indotto la Corte del merito a ritenere non sospeso il termine prescrizioneale sino al 1999. Osserva che la buona fede del M era stata desunta dal fatto che il predetto aveva sempre presentato la dichiarazione dei redditi e dichiarato alla Cassa quelli derivanti dalla attività professionale di geometra nell'assoluta convinzione che quelli quale urbanista fossero altro, tanto che, con la realizzazione della gestione separata, aveva versato i contributi per l'attività di urbanista a tale gestione. Osserva che tale motivazione è insufficiente ed illogica, atteso che la mancata comunicazione dei redditi da parte dell'iscritto, circostanza ribadita nell'affrontare il motivo dell'appello principale (pag. 10 della sentenza), è indicata come ostativa rispetto alla decorrenza della prescrizione ex art. 19 comma 2 l. 773/82, in caso di applicabilità di tale normativa, e che conferma della buona fede del contribuente viene desunta, da parte del giudice del gravame, dalla circostanza del pagamento di contributi alla gestione separata dal 1995, laddove non risultavano provati lo svolgimento di tale attività di urbanista ed il pagamento dei relativi contributi, e non poteva in ogni caso ritenersi la sussistenza della buona fede in relazione a comportamenti omissivi realizzatisi

a partire dal 1988 da adempimenti che si sarebbero realizzati solo dopo il 1995, esclusi, peraltro, espressamente in relazione al 2001 dallo stesso giudice del gravame.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione per falsa omessa ed errata applicazione degli artt. 19 comma 1 l. 773/82 e 3, commi 9 e 10, della legge 335/95, rilevando, in merito all'applicabilità del termine decennale, negata dalla sentenza impugnata sul presupposto della impossibilità di individuare atti interruttivi già compiuti o procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 3 comma 10 l. 335/95, che, al contrario, in base a incontestate realtà fattuali, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, deve ritenersi che gli accertamenti promossi dalla Cassa presso l'Amministrazione finanziaria fossero da ricondurre all'attività d'indagine prevista dalla norma a fini del più lungo termine prescrizionale.

Omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia viene ravvisata, nel quarto motivo, in relazione alla circostanza che, senza valida giustificazione, le attività di indagine sono state considerate generiche ed indifferenziate, osservandosi che la Corte, nel dichiarare prescritti i crediti contributivi relativi ai redditi goduti negli anni tra il 1987 ed il 1998, omette di individuare la data iniziale di decorrenza del termine di prescrizione. Osserva, inoltre, la Cassa che il nuovo termine prescrizionale può applicarsi all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova legge, ma solo a condizione che a norma della precedente normativa rimanga a decorrere e residui un termine superiore.

Con il quinto motivo, viene ascritta alla decisione impugnata la violazione, per falsa omessa ed errata applicazione, degli artt. 19 comma 1 l. 773/82, 3, comma 9, l. 335/1995 e 252 disp. att. c.p.c., ai sensi dell' art. 360, n. 3, c.p.c., evidenziandosi che per i crediti dovuti alla Cassa di previdenza dei geometri negli anni dal 1988 al 1994, (calcolati sui redditi e sui volumi d'affari conseguiti dal professionista, rispettivamente dal 1987 al 1993), l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 l. 335/95 è comunque condizionato dal meccanismo previsto dall'art. 252, comma 1, disp. att. c.p.c. che consente l'applicabilità del termine quinquennale nell'ipotesi in cui sia accertato che, tra la data del 17 agosto 1995 e quella di scadenza del termine di prescrizione originario, pari a 10 anni ai sensi dell'art. 19 comma 1 l. 773/82, residui più di un quinquennio, con la

conseguenza che, solo qualora detta condizione non si realizzi, può affermarsi la perdurante vigenza del suddetto termine decennale.

Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

Con sentenza 6 settembre 2007 n. 18698 questa Corte ha precisato che la legge n. 335 del 1995 ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall'INPS, ma non ha inciso sulla previgente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge. Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la Cassa è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre 2008 n. 24414). Negli stessi termini è stato ritenuto, proprio con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della Cassa, che la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore, ai sensi dell'art. 17, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni (cfr. Cass. 14 marzo 2008 n. 7000, Cass. 18 dicembre 2008 n. 29664).

Nella specie, come precisato anche nel secondo motivo di impugnazione, deve ritenersi circostanza acquisita quella della mancata trasmissione alla Cassa della dichiarazione prescritta dall'art. 17 della legge 773/82 (pag. 10 della sentenza impugnata) in relazione ai redditi prodotti dal M quale urbanista, sicchè deve ritenersi che il termine prescrizione erroneamente sia stato fatto decorrere sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 19 della l. 773/82, che, al contrario, per le considerazioni esposte doveva ritenersi applicabile. Quest'ultimo articolo, al secondo comma, dispone che "per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, delle dichiarazioni di cui all'art. 17" e, cioè, dalla dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari che l'iscritto è tenuto ad effettuare annualmente alla cassa". L'art. 17, comma 1 della stessa legge n. 773/82 dispone che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare, con lettera

raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno".

Le conseguenze derivanti dall'applicazione di tali disposizioni sono, dunque, chiaramente indicate dalla stessa Corte d'appello che ha precisato che, poiché nella specie il professionista non ^{ha} mai comunicato i redditi e i volumi d'affari prodotti negli anni dal 1987 al 1993, ove applicabile la legge 773/82, la prescrizione dei contributi ~~dei~~ degli accessori calcolati sui redditi e volumi d'affari stessi (dovuti negli anni, rispettivamente, dal 1988 al 1994) non sarebbe mai iniziata a decorrere.

La sentenza della Corte di appello impugnata deve essere, in forza delle esposte considerazioni, cassata in relazione all'accoglimento del motivo esaminato, con assorbimento degli altri, e nei termini derivanti dall'applicazione dei principi sopra richiamati dovrà, pertanto, essere condotto il nuovo esame ai fini della corretta valutazione della eccezione di prescrizione sollevata dal M. La causa va, in conseguenza di tali rilievi, rimessa al giudice del gravame designato in dispositivo, anche per le statuizioni sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 19.12.2013

Il Consigliere estensore

Roberto Livi

Il Presidente

Guido Vulev

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 4 MAR. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta